PORTANTE IL RIORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE DIVERSE CARRIERE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 25

A coloro che godono, al momento in cui entra in vigore la presente legge di uno stipendio superiore a quello del grado e della classe cui vengono assegnati nella carriera diplomatica o consolare, sara' conservata ad personam la differenza fra i detti due stipendi fino a quando conseguiranno un aumento di stipendio per lo meno equivalente alla differenza stessa, o cesseranno per qualunque ragione di appartenere alla carriera.

Versione in vigore dal 1 luglio 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante il riordinamento del personale delle diverse carriere del Ministero degli affari esteri
Estremi	Legge 9 giugno 1907, n. 298
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-il-riordinamento-del-personale-delle-diverse-carriere-del/art-25/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it